



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(ai sensi della Delib.G.R. n. 8/13 del 19.2.2016)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Aiuti alle start up innovative

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	INNOVAZIONE
---	--------------------



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività attraverso aiuti alle startup innovative
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	INNOVAZIONE
Soggetti beneficiari	Micro e Piccole imprese in forma di società di capitali, anche costituende che si propongono con un piano di avvio caratterizzato da significativi elementi di innovatività
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013
Priorità	Territoriale e/o ambito intervento
Esclusioni	Settori esclusi dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 o dalla fonte finanziaria utilizzata
Limitazioni	Fonte finanziaria utilizzata
Principali tipologie di spese ammissibili	Piano di avvio con spese ammissibili non individuate
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (aiuti «de minimis»)
Dimensione del piano aziendale	Minimo Euro 15.000 fino a un massimo di Euro 100.000
Forma aiuto	Sovvenzione, contributi in conto interessi, prestiti rimborsabili, premi di garanzia
Intensità aiuto	Fino al 90%
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

Sommario

Art. 1.	Finalità e Oggetto	3
Art. 2.	Riferimenti Normativi	3
Art. 3.	Attuazione degli interventi	4
Art. 4.	Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità	4
Art. 5.	Settori di attività ammissibili	4
Art. 6.	Piano di avvio aziendale	4
Art. 7.	Forma e ammontare dell'aiuto.....	5
Art. 8.	Criteri di valutazione.....	5
Art. 9.	Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione	5
Art. 10.	Realizzazione del Piano di avvio aziendale	6
Art. 11.	Erogazione dell'aiuto	6
Art. 12.	Monitoraggio e Controlli	6
Art. 13.	Revoca	6
Art. 14.	Periodo di Validità	7
Art. 15.	Norma finale	7

Art. 1. Finalità Oggetto

1. L'intervento è finalizzato a sostenere la creazione di micro e piccole imprese innovative nel sistema produttivo regionale attraverso la creazione o primosviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riferimento alle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 2. Riferimenti Normativi

1. Le presenti direttive sono in attuazione di quanto disposto dall'art. 25 della Legge Regionale n.2/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)" e ss.mm.ii e dal D.Lgs. n. 123/1998.

2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT)
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
- Regolamento (UE) n.1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT>

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionalen.41/3 del 21/10/14;
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024102930.pdf
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020
<http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/>
- Delibera di Giunta Regionale n. 43/12 del 1.9.2015 - Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance.
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20150903115851.pdf
- Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 sulla Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese;
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20150923115313.pdf
- Delibera della Giunta Regionalen.52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione.
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20151029163543.pdf.

4. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti e alle Disposizioni attuative della L. 488/1992.

Art. 3. Attuazione degli interventi

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvedono le strutture competenti¹ mediante l'approvazione di specifici Bandi e la pubblicazione dei relativi Avvisi, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia. Le strutture competenti verificheranno in sede di predisposizione dei Bandi che gli stessi contengano gli elementi minimi previsti dalle "Linee guida" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (15/10/CR07bis/C3).

2. Per l'attuazione degli interventi, le strutture competenti potranno avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero attraverso affidamento diretto ad un'Agenzia o a una società *in house* regionale.

Art. 4. Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli aiuti le Micro e Piccole imprese in forma di società di capitali costituite da non più di 36 mesi al momento della presentazione della domanda, che si propongono con un piano di avvio caratterizzato da significativi elementi di innovatività.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alle presenti direttive, le imprese di cui al comma 1, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese; nel caso di imprese costituite esserlo entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione all'aiuto;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- f) avere sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto.

3. Ulteriori criteri di ammissibilità possono essere indicati dalle procedure attuative.

Art. 5. Settori di attività ammissibili

1. Sono ammessi tutti i settori ad eccezione dei settori esclusi dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'impresa operante nei settori esclusi dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 che opera anche nei settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti direttive.

2. Fatti salvi i settori esclusi dal Regolamento (UE) N. 1407/2013, nelle procedure attuative delle presenti direttive sono indicati gli ulteriori requisiti e limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata.

Art. 6. Piano di avvio aziendale

1. Il piano di avvio aziendale, organico e funzionale, descrive gli obiettivi specifici funzionali al percorso di validazione dell'iniziativa imprenditoriale, le tappe essenziali. Esso è costituito da una pluralità di azioni.

2. Il valore del piano oggetto di aiuto è determinato dalla somma del valore delle singole azioni cui sono riferite le spese, che comprendono i costi di avvio, consulenza, investimento, funzionamento, personale e

¹Per struttura competente si intende la struttura organizzativa responsabile della spesa (L.R.n. 31/1998) o l'Organismo Intermedio individuato ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013.

formazione e può comprendere una quota di capitale circolante². L'ammissibilità di tale quota di capitale circolante è determinata considerando la situazione macroeconomica contingente, il settore di attività, gli investimenti nonché le caratteristiche dei mercati su cui si intende operare.

3. Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra € 15.000,00 e € 100.000,00.

4. La durata massima per la realizzazione del piano è di 12 mesi.

Art. 7. Forma e ammontare dell'aiuto

1. Gli aiuti possono essere concessi entro i massimali previsti dal Regolamento (UE) N. 1407/2013, nella forma di sovvenzione, contributi in conto interessi, prestiti rimborsabili o dei premi di garanzia a copertura parziale dei costi indicati nel piano dell'impresa.

2. L'intensità dell'aiuto calcolata sul valore del piano è determinata in funzione del grado di innovatività, rischiosità e potenziale del piano proposto e non può superare la misura massima del 90%.

3. Gli aiuti previsti dalle presenti direttive sono senza costi ammissibili individuabili e possono essere cumulati con:

- qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili; *oppure*
- con aiuti senza costi ammissibili individuabili nel rispetto degli importi massimi stabiliti fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale, fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dei regolamenti di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 8. Criteri di valutazione

1. La valutazione del piano di avvio aziendale è effettuata sulla base dei seguenti criteri che potranno essere ulteriormente specificati o integrati nelle procedure attuative:

- Qualità e chiarezza del business plan e coerenza e organicità del piano di avvio proposto;
- Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo e relative strategie di marketing;
- Innovatività e originalità del business proposto sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
- Livello di validazione tecnica del prodotto/servizio e del modello di business adottato;
- Sostenibilità economico-finanziaria;
- Capacità tecniche e gestionali dei soggetti coinvolti e *commitment* dei componenti del Team proponente;
- Coerenza del piano rispetto agli obiettivi e contenuti degli strumenti programmatori di riferimento;
- Sostenibilità ambientale del piano

2. Le procedure attuative fissano la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità all'aiuto.

Art. 9. Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione

1. La domanda scritta di accesso deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle procedure attuative.

2. Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, anche con chiamate scaglionate, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. La struttura competente può utilizzare la procedura a graduatoria nel caso valuti un potenziale elevato numero di domande.

3. La durata del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.

4. Le procedure attuative sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le strutture competenti comunicano tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

6. La procedura può avvantaggiarsi dell'utilizzo di una piattaforma informatica unica.

²Cfr. Guidance for Member States on Article 37(4) CPR – Support to enterprises/working capital, European Commission, European Structural and Investment Funds (EGESIF_14_0041-1 11/02/2015).

7. A seguito di valutazione istruttoria, che prevede uno specifico colloquio valutativo con il proponente nel merito delle competenze possedute e della proposta presentata, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è comunicato al proponente l'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande esitate positivamente, nella comunicazione è indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del piano approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie. Verificata la presenza delle condizioni di accoglibilità post istruttoria previste dalla legge e acquisiti l'atto di adesione e il disciplinare, sottoscritti dal beneficiario, la struttura competente emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo. Per le domande esitate negativamente, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il provvedimento di diniego.

Art. 10. Realizzazione del Piano di avvio aziendale

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del piano può essere concessa proroga fino a un massimo di 12 mesi, soggetta alla valutazione e all'approvazione secondo i termini e i modi che verranno stabiliti nelle procedure attuative.

Art. 11. Erogazione dell'aiuto

1. Le procedure attuative indicano le modalità di erogazione in funzione della forma e dell'ammontare dell'aiuto concesso all'impresa determinato con le modalità indicate nell'art. 7.

2. È prevista la possibilità di richiedere l'erogazione della prima quota in via anticipata nella misura definita dalle procedure attuative. La restante parte è erogata per stati di avanzamento lavori (SAL).

3. Alla conclusione del piano, l'ammontare dell'eventuale quota residua dell'aiuto è riconosciuta al beneficiario come differenza tra l'importo totale dell'aiuto concesso e quanto già erogato con l'anticipazione e le successive erogazioni. Qualora tale saldo sia negativo è avviata la procedura di recupero delle somme dovute con gli interessi di legge.

Art. 12. Monitoraggio e Controlli

1. La struttura competente, l'Amministrazione Regionale e le Istituzioni comunitarie e nazionali, direttamente o attraverso i propri delegati, può effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

2. I soggetti di cui al comma precedente, potranno visionare in ogni momento anche successivo al completamento del piano, la documentazione originale delle spese sostenute, che deve essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata indicata nel disciplinare.

Art. 13. Revoca

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nelle procedure di attuazione, nel successivo provvedimento di concessione e nel contratto di finanziamento, determina

la revoca totale o parziale da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 123/1998.

2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 comma 32 e 36 della legge n. 449/1997.

4. Eventuali modifiche dei soggetti proponenti rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, a pena di revoca, dovranno essere autorizzate dalla struttura competente.

Art. 14. Periodo di Validità

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

Art. 15. Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici che redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.